



Gioventù
Dominicana



**ISTITUTO
DE GASPERI
BOLOGNA**



Aldo Moro | Intervento all'Assemblea Costituente, 13 marzo 1947

Parte comune, primo lettore

Presidente. È iscritto a parlare l'onorevole Moro. Ne ha facoltà.

Moro. Mentre mi accingo ad esaminare gli articoli 1, 6 e 7 (*) delle disposizioni generali del progetto costituzionale, mi torna in mente un'espressione adoperata dall'onorevole Togliatti durante una delle prime sedute della Commissione nella quale noi lavoravamo insieme, espressione richiamata nel corso della discussione generale dall'onorevole Lucifero.

Aveva detto l'onorevole Togliatti che bisognava che la nostra Costituzione fosse una Costituzione non ideologica, che in essa e per essa fosse possibile una libera azione non soltanto delle varie forze politiche, ma anche di tutti i movimenti ideologici che stanno nello sfondo delle forze politiche stesse.

Riguardata così questa espressione, non può non trovare il nostro consenso. Preoccupati, come siamo stati e come siamo, di realizzare attraverso la nuova Costituzione italiana uno strumento efficace di convivenza democratica, noi non abbiamo mai cercato e neppure adesso cerchiamo di dare alla Costituzione un carattere ideologico.

Però mi sembra necessario fare qualche precisazione su questo punto. Vi è una ideologia che può essere effettivamente qualificata di parte, ed è giusto che uno strumento di convivenza democratica quale è la nostra Costituzione, elimini un siffatto richiamo ideologico.

Ma vi è, da un altro punto di vista, una ideologia alla quale una Costituzione non può [non] fare richiamo; ideologia non soltanto non pericolosa, ma necessaria. E quando io avrò spiegato brevemente che cosa intendevo per ideologia in questo senso, non dubito che tanto l'onorevole Togliatti, quanto l'onorevole Lucifero vorranno concordare, come in effetti hanno in gran parte concordato nel corso delle nostre discussioni in sede di Sottocommissione, nel ritenere che un tale richiamo largamente morale ed umano, è necessario nella nostra Costituzione.

È necessario perché, elaborando il progetto di Costituzione e preparandoci a votarlo come adesso facciamo, noi attendiamo ad una grande opera: la costruzione di un nuovo Stato.

E costruire un nuovo Stato, se lo Stato è - com'è certamente - una forma essenziale, fondamentale di solidarietà umana, costruire un nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell'uomo e del mondo. Non dico che ci si debba

dividere su questo punto, partendo ciascuno da una propria visione ristretta e particolare; ma dico che se nell'atto di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme, non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita. Divisi — come siamo — da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri.

Non dico che ci si debba dividere su questo punto, partendo ciascuno da una propria visione ristretta e particolare; ma dico che se nell'atto di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme, non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita. Divisi — come siamo — da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri.

Costruendo il nuovo Stato noi determiniamo una formula di convivenza, non facciamo soltanto dell'organizzazione dello Stato, non definiamo soltanto alcuni diritti che intendiamo sanzionare per la nostra sicurezza nell'avvenire; determiniamo appunto una formula di convivenza, la quale sia la premessa necessaria e sufficiente per la costruzione del nuovo Stato.

Quando io ripenso a quella che è stata la vigilia del 2 giugno, quando mi ritorna alla mente la mobilitazione spirituale che tutte quante le forze politiche hanno fatto nel nostro Paese — una mobilitazione la quale tendeva appunto a dare alcuni supremi orientamenti di vita umana e sociale — quando ripenso che questa mobilitazione era precisamente determinata dalla coscienza di questo grande atto che si stava per compiere, di questa grande e decisiva ricerca da fare, io dico che veramente di questa fondamentale ideologia che ci accomuna noi non possiamo fare a meno, se non vogliamo fare della nostra Costituzione uno strumento antistorico ed inefficiente.

Diceva l'onorevole Lucifero, nel corso del suo interessante intervento in sede di discussione generale, riprendendo un'idea lungamente espressa nella nostra cordiale discussione in sede di Sottocommissione, che era suo desiderio che la nuova Costituzione italiana fosse una Costituzione non antifascista, bensì afascista.

Io, come già ho espresso in sede di Commissione all'amico Lucifero qualche riserva su questo punto, torno ad esprimerla, perché mi sembra che questo elementare substrato ideologico nel quale tutti quanti noi uomini della democrazia possiamo convenire, si ricolleggi appunto alla nostra comune opposizione di fronte a quella che fu la lunga oppressione fascista dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale. Non possiamo in questo senso fare una Costituzione afascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza grandissima, il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. (*Applausi*).

Guai a noi, se per una malintesa preoccupazione di serbare appunto pura la nostra Costituzione da una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione italiana si pone. La Costituzione nasce in un momento di agitazioni e di emozione. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e tragici, nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico. Non possiamo, ripeto, se non vogliamo fare della Costituzione uno strumento inefficiente, prescindere da questa comune, costante rivendicazione di libertà e di giustizia. Sono queste le cose che devono

essere a base della nostra Costituzione e che io trovo in qualche modo espresse negli articoli che sto per esaminare.

Questa, ripeto, non è ideologia di parte, è una felice convergenza di posizioni. Io posso dare atto, come membro della prima Sottocommissione, che su questi punti non vi è stato mai fra noi e l'onorevole Lucifero e l'onorevole Togliatti alcun patteggiamento, perché effettivamente da ogni parte si è andato, sia pure attraverso la fatica di alcune iniziali incomprensioni, verso questo punto comune nel quale veramente ci sentivamo uniti.

Abbiamo soltanto trovato, pur in questa sostanza, in questa base comune, qualche difficoltà di comprensione. Talvolta i termini da noi usati sembrava che nascondessero qualche interesse di parte, ma poi, quando amichevolmente, cordialmente si conversava, si capiva che la sostanza era eguale e che si poteva passare al di là delle parole per cogliere il fondo comune. In realtà questa ideologia, questa sana accettabile ideologia che io ho racchiuso nelle due espressioni - libertà e giustizia sociale - si ritrova in questi tre articoli della Costituzione che noi esaminiamo e viene espressa come una indicazione dei fini del nostro Stato, del volto storico che assume la Repubblica italiana. Indubbiamente una indicazione di questo genere è indispensabile. Non avremmo ancora detto nulla, se ci limitassimo ad affermare che l'Italia è una Repubblica, o una Repubblica democratica.

Occorre che ci sia una precisazione intorno ad alcuni orientamenti fondamentali che storicamente caratterizzano la Repubblica italiana. Io, per questo, avevo proposto al nostro amabile Presidente della Commissione, onorevole Ruini, che i tre articoli, il primo, il sesto ed il settimo, fossero congiunti insieme, in quanto mi pareva che essi concorressero, da punti di vista diversi, a caratterizzare il volto storico dello Stato italiano. Sono prevalse altre ragioni, che sono ottime e dinanzi alle quali mi inchino, ma non volevo dimenticare questa mia modestissima proposta, la quale riconferma la mia vecchia idea che si tratti di articoli unitariamente confluenti per definire il carattere storico della Repubblica italiana.

Questi tre pilastri, sui quali mi pare che posi il nuovo Stato italiano sono: la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano.

Secondo lettore

Io richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul secondo comma dell'articolo 1, «La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi».

Io non vorrei ora entrare nella disputa sottile che già è affiorata in seno alla prima Sottocommissione ed alla Commissione dei 75, la disputa circa l'appartenenza della sovranità, se sia più corretto dire che la sovranità emana dal popolo,

o come ha accennato anche l'onorevole De Vita che la sovranità risiede nel popolo, o, come è stato detto da qualche altra parte, che la sovranità spetta allo Stato anche se emana dal popolo. Io vorrei precisare che non entro, per ragioni di tempo, in questa disputa sottile e degna degli altri oratori assai competenti che siedono in quest'Aula.

A me pare, però, che la formula, sia pure indicata in questo modo — e le formule sappiamo che possono cambiare — anche così contrassegnata, serve bene a individuare l'appartenenza della sovranità in senso lato, cioè l'esercizio dei poteri politici, dei poteri di direzione della cosa pubblica in un regime democratico a tutti i cittadini, che sono, in quanto popolo, in condizioni fondamentali di eguaglianza nell'esercizio di questi poteri ed hanno la possibilità di determinare, mediante il loro intervento, la gestione della cosa pubblica nel senso più conforme all'interesse collettivo.

È un punto, quindi, che mi pare sia al suo posto, in quanto richiama questo primo aspetto della democrazia italiana, la quale

realizza, io credo - malgrado i dubbi che sono stati espressi qualche tempo fa dall'onorevole Crispo - realizza, attraverso la forma parlamentare, il suo carattere di democrazia.

Ed è importante anche l'aggiunta, per la quale si dice che questa sovranità «è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi». Fummo noi, io ed alcuni colleghi, nell'ambito della prima Sottocommissione, che chiedemmo che vi fosse una indicazione di questo genere, la quale servisse a precisare in modo inequivocabile, dopo la dura esperienza fascista, che la sovranità dello Stato è la sovranità dell'ordinamento giuridico, cioè la sovranità della legge.

Non è il potere dello Stato un potere o un prepotere di fatto, è un potere che trova il suo fondamento e il suo limite nell'ambito dell'ordinamento giuridico formato appunto della Costituzione e delle leggi. E anche questa mi sembra relevantissima affermazione e dal punto di vista politico e anche da quello pedagogico, direi, che non dovrebbe essere estraneo alle intenzioni di coloro che compilano una Costituzione per un popolo che

<p>per 20 anni è stato diseducato e ha bisogno di essere richiamato e riabituato a queste idee fondamentali attraverso le quali soltanto si garantisce la dignità e la libertà degli uomini.</p>			
	<p><i>Terzo lettore</i></p> <p>Vengo ora all'altra parte dell'articolo 1: «La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».</p> <p>Permettetemi su questo punto di ricordare, in quanto membro della Commissione, la storia di questo articolo, anche per contribuire a chiarirne il senso e a dissipare alcuni dubbi che già sono affiorati, in seno soprattutto alla Commissione dei 75.</p> <p>Ricordo che questo articolo in sostanza fu proposto dal nostro amico La Pira il quale, nel suo slancio generoso, nel suo desiderio di contribuire in ogni modo all'affermazione più piena della dignità umana, vagheggiava di inserire nella Costituzione un articolo nel quale fosse consacrato quello che egli chiamava lo <i>status</i> del lavoratore, cioè una condizione giuridica particolare dell'uomo che</p>		

lavora e che doveva essere considerata fondamento di diritti.

Furono fatte a questa proposta dell'amico La Pira alcune obiezioni, che in realtà non erano fondate, e, nella dinamica dei lavori per la Costituzione, questa proposta, che pure aveva trovato una prima articolazione, fu fatta cadere.

Restò, di quella formulazione primitiva, questa idea che evidentemente è un'idea cristiana, un'idea democratica, che cioè bisogna dare al lavoro una particolarissima considerazione, che bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo di elevazione dei lavoratori e di partecipazione la più piena dei lavoratori stessi all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Questo il senso della disposizione: un impegno cioè del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo migliore possibile questo grande problema, di immettere sempre più pienamente nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici, le quali, per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse

dalla vita dello Stato e dall'organizzazione economica e sociale.

Nessun intento di esclusione pertanto. Non si voleva, da parte dei proponenti dichiarare che questa qualifica, intesa in senso stretto, come è indicato nell'articolo, fosse la condizione indispensabile per essere considerati cittadini e trattati come tali.

Il problema della cittadinanza, cioè della pienezza dei diritti civili e politici, è risolta dalla prima parte dell'articolo 1, in quanto dichiara: l'Italia è Repubblica democratica, cioè stato di tutti i cittadini e risolta dagli altri due o tre titoli della prima parte di questa Costituzione, nei quali si tratta dei cittadini nel senso più largo dell'espressione.

Si poneva semplicemente un problema di carattere strettamente politico, indicando come una meta di notevole importanza nella costruzione del nuovo Stato, questa, cioè, di dare accesso in modo reale, pieno e costruttivo, alle forze lavoratrici nella vita del nostro Paese.

Ed io ricordo di più che questa proposta La Pira - chiamiamola

così - venne presentata in contrapposto amichevole ad altra proposta dell'onorevole Togliatti, quella alla quale egli si riferiva ancora qualche giorno fa nel suo notevole intervento, in sede di discussione generale, quando domandava ancora che la Repubblica democratica italiana fosse qualificata come Repubblica di lavoratori. Ed assicurava, colla consueta amabilità, l'onorevole Togliatti che tale espressione non doveva essere intesa in nessun modo in senso classista, ma voleva indicare soltanto la convergenza di tutte le forze produttive verso questo punto di incontro, il lavoro, che permette alla Repubblica italiana di essere qualificata, senza esclusioni, come Repubblica di lavoratori.

Ed indubbiamente la suggestione che una simile espressione può avere per un cristiano, in quanto eccita la sua sensibilità tradizionale per la sorte della dignità umana e per la sorte delle classi meno abbienti e più sfortunate, può essere grande. Ma vi era da parte nostra, in sede politica, una considerazione da fare: che quella espressione, sia pure chiarita così nettamente

dell'onorevole Togliatti, avrebbe assunto fatalmente un significato classista.

Ed ecco la nostra controproposta, che salva di quella dell'onorevole Togliatti la sostanza, assegnando allo Stato italiano questa meta altissima di dare pienezza di vita sociale, politica ed economica alle classi lavoratrici.

Quindi, nessun significato di esclusione; soltanto un impegno della nuova democrazia italiana in questa strada di elevazione morale e sociale. E io credo che nessun uomo onesto, che segga in questa Assemblea - e, quindi, penso, nessuno tra noi - potrà respingere il significato di questa affermazione. Si potrà chiarire la sua portata, si potranno fare delle aggiunte, allo scopo di rendere indubbio che la cittadinanza democratica è cosa indipendente dalla qualifica di lavoro; ma non si potrà negare che il compito storico che sta dinanzi alla democrazia italiana, in quanto essa persegue il potenziamento della dignità umana, sia di immettere nella pienezza della vita del Paese le classi lavoratrici.

A questo punto io credo si debba ricollegare l'altro che costituisce l'ultima parte dell'articolo 7:

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui ed impediscono il completo sviluppo della persona umana».

Evidentemente siamo, in questa applicazione del principio dell'eguaglianza, nello stesso ordine di considerazione cui adesso facevo cenno.

Si tratta di realizzare in fatto, il più possibile, l'eguale dignità di tutti gli uomini.

Il senso di questo articolo è precisamente questo. Non accontentiamoci di parole, di dichiarazioni astratte, facciamo in modo, attraverso la nostra legislazione sociale, che, il più possibile, siano in fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i cittadini.

Quindi anche questa parte dell'articolo 7 ha un significato evidente, discreto, accettabile e non credo che possa dare, così inteso e così inquadrato, alcuna preoccupazione. Comunque, anche qui le possibilità di modificazioni, di chiarimenti formali sono sempre

aperte.

Quinto lettore

E ora permettetemi che io dica qualche cosa sull'articolo 6.

L'articolo 6 era inizialmente l'articolo 1° del progetto della prima Sottocommissione. Vi abbiamo lavorato per molti giorni. Ripeto, non abbiamo incontrato difficoltà di sostanza, abbiamo incontrato delle difficoltà di forma, di comprensione del nostro punto di vista. In fondo in questa rivendicazione della dignità, della libertà dell'uomo, dell'autonomia della persona umana non vi poteva non essere concordanza. L'onorevole Basso che lavorava con noi, dopo qualche esitazione di carattere formale, ha finito per convenire circa l'opportunità di formulare in un articolo i principî inviolabili e sacri di autonomia e di dignità della persona.

È un articolo che ha un duplice riferimento.

A prescindere dall'ultima parte nella quale si parla dei doveri di solidarietà economica, politica e sociale, doveri che sono strettamente connessi con i punti ai quali ora ho accennato, l'articolo 6 ha due

			<p>riferimenti: alla dignità, autonomia e libertà della persona umana, e ai diritti delle formazioni sociali ove si svolge la personalità umana. L'opportunità, la necessità di questi riferimenti mi pare scaturiscano da queste considerazioni fondamentali.</p> <p>Abbiamo detto che occorre definire il volto del nuovo Stato in senso politico, in senso sociale, in senso largamente umano. L'articolo 6 riguarda quest'ultimo punto. Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità.</p> <p>Qui non è un problema teoretico che noi solleviamo. Io potrei richiamarmi — non lo faccio perché non credo sia il caso di perder tempo — potrei richiamarmi senz'altro a tutto quello che ha detto qualche giorno fa l'onorevole La Pira nel suo elevatissimo discorso, nel quale ha svolto la concezione del pluralismo sociale e giuridico.</p> <p>Egli ha chiarito questa caratteristica considerazione della società, la quale non è unica, non è</p>
--	--	--	--

			<p>monopolizzata nello Stato, ma si svolge liberamente e variamente nelle forme più imprevedute, soprattutto in quelle fondamentali, che corrispondono più pienamente alle esigenze immancabili della personalità umana.</p> <p>Vorrei proporre qui non il problema scientifico del pluralismo giuridico, ma il problema del pluralismo pratico e politico, ricordando ancora una volta, perché siamo ancora sotto l'azione degli insegnamenti che ci vengono dalla tirannide donde siamo usciti, ricordando ancora le lunghe, dure compressioni non soltanto della dignità della persona direttamente considerata, ma della dignità della persona considerata nelle formazioni sociali nelle quali essa si esprime e si compie. Io credo che sia più duramente offensiva una menomazione di libertà umana, fatta attraverso i vincoli sociali che sono particolarmente cari, quella che investe un campo più vasto e impegnativo, nel quale si moltiplicano gli interessi e le possibilità individuali.</p> <p>Quando discutevamo di questa materia con l'amico onorevole Basso, qualche volta, da parte sua e da parte dell'amico onorevole Marchesi,</p>
--	--	--	---

ci è venuta questa obiezione: voi parlate di comunità naturale; ma non vi è nulla di naturale in questo senso. Si tratta sempre di formazioni storiche, si tratta sempre di formazioni sociali. Si diceva: la personalità umana come potete concepirla fuori della società che la determina, fuori della società che contribuisce alla sua configurazione? La stessa famiglia è un prodotto storico ed essa ha una funzione sociale nel senso più largo.

Ma, alla fine, noi siamo riusciti a farci capire. Si parli pure di storicità, in questo senso, come noi parliamo dal nostro punto di vista di naturalità. Non poniamo una cosa contro l'altra, ché non si tratta di cose diverse.

Sta di fatto che la persona umana, la famiglia, le altre libere formazioni sociali, quando si siano svolte sia pure con il concorso della società, hanno una loro consistenza e non c'è politica di Stato veramente libero e democratico che possa prescindere da questo problema fondamentale e delicatissimo di stabilire, fra le personalità e le formazioni sociali, da un lato, lo Stato dall'altro dei confini, delle zone di rispetto, dei raccordi.

Ed io insisto, onorevoli colleghi,

			su questo punto: quello dei raccordi da stabilire, perché, quando noi parliamo di autonomia della persona umana, evidentemente non pensiamo alla persona isolata nel suo egoismo e chiusa nel suo mondo. Non intendiamo — ritorneremo su questo fra qualche giorno, studiando gli argomenti della famiglia e della scuola — non intendiamo di attribuire ad esse un'autonomia che rappresenti uno splendido isolamento. Vogliamo dei collegamenti, vogliamo che queste realtà convergano, pur nel reciproco rispetto, nella necessaria solidarietà sociale. (<i>Applausi al centro</i>).
--	--	--	--

Parte comune, ritorna primo lettore

Abbiamo con queste norme, con gli articoli uno, sei e sette, garantito, se noi sapremo essere fedeli a questi principî nel corso della futura attività legislativa e politica, l'effettiva democraticità dello Stato italiano.

Questi principî costituiscono, io credo, la chiave di volta della nostra Costituzione, il criterio fondamentale di interpretazione di essa. Come potremo intendere il valore delle norme relative ai diritti civili, ai diritti politici, ai diritti economici, ai diritti etico-sociali, se non avremo chiaramente posto questi principî fondamentali, di cui tutti gli altri non sono che un'applicazione?

Si potrà dire: ma, in fondo, noi potremo desumerli questi principî di qua e di là. Prima dalla stampa e poi in questa autorevole sede, è andata serpeggiando la critica che tali cose non fossero da inserire nella nostra Costituzione. Si dice, infatti; che sono cose che, al più fanno parte di un preambolo della Costituzione, ma non sono norme di legge, perché non creano diritti azionabili, non conferiscono possibilità immediate, pretese nei confronti dello Stato. Si dice che la Costituzione regola l'organizzazione dello Stato, ovvero disciplina i diritti concreti, cioè conferisce delle pretese nei confronti dello Stato, in relazione ai limiti posti allo Stato.

Io penso che vi sia nella Costituzione qualche cosa di più; e mi confermo in questa tesi, se penso a quella che è stata ed è la nostra passione, non dico di noi come Assemblea, ma dico di noi come popolo italiano nelle sue più nobili espressioni. Abbiamo sentito nell'atto in cui quest'Assemblea si eleggeva, e di momento in momento, quando essa veniva funzionando, abbiamo sentito che non era in giuoco una piccola cosa, una piccola vicenda

accessoria; ma era veramente in giuoco tutta la civiltà del nostro Paese. Io non mi sentirei — dico, ho una certa ripugnanza — a porre un problema tecnico in questa sede, per quanto riguarda queste norme, una pregiudiziale tecnica, quando siamo di fronte ad un documento di importanza storica, qual è questa Costituzione.

Veramente fare una Costituzione significa cristallizzare le idee dominanti di una civiltà, significa esprimere una formula di convivenza, significa fissare i principî orientatori di tutta la futura attività dello Stato. Parlare di preambolo sotto questo profilo, mi sembra veramente ancora molto poco. Quando l'onorevole Calamandrei diceva che vi sono dei diritti nella Costituzione, dei quali si deve dichiarare la immutabilità, la superiorità su ogni legislazione positiva, io mi domandavo: «Ma quale diritto più di questo della dichiarazione della dignità umana, della solidarietà sociale, dell'autonomia delle associazioni umane; quali principî più stabili e più immutabili di questi?». E mi pare, vedete, che si possa dare un'espressione tangibile a questa immutabilità, la quale è stata affermata così autorevolmente da un maestro quale l'onorevole Calamandrei, proprio ponendo nella Costituzione questi principî, ponendoli nella Costituzione come norme di legge e facendoli superiori alla legge ordinaria e inattingibili da essa.

Si dice: «Ma qual è l'effetto giuridico che producono queste norme»? L'effetto giuridico è quello di vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore di attenersi a questi criteri supremi che sono permanentemente validi. Ciò significa stabilire la superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari. Quando si parla di tante norme che andiamo discutendo e ci si scandalizza che siano norme costituzionali, bisognerebbe dire: ma in fondo questo non significa altro che sottrarle all'effimero giuoco di alcune semplici maggioranze parlamentari. Quindi, lasciamo che queste norme, che rappresentano i principî dominanti della nostra civiltà e gli indirizzi supremi della nostra futura legislazione, restino in sede giuridica, come formulazione di leggi. Io non vedrei contro questo altro che motivi di opportunità. Li potrei capire cioè, ma non li vedo. Io penso che un preambolo si possa fare. Un preambolo io lo intendo come una motivazione storico-politica, una individuazione del momento storico nel quale nasce la Costituzione. Io penso che si possa dire — che sia opportuno dire — qualche cosa su questo punto, se così sembrerà attraverso l'esame che faremo del progetto. Certamente la rivendicazione della libertà della persona, dell'autonomia delle formazioni sociali, della democraticità e socialità dello Stato, sono rivendicazioni che noi facciamo di fronte al fascismo e contro il fascismo; sono quelle da cui emergiamo per creare un avvenire più degno. Ma non sono soltanto una motivazione, onorevoli colleghi: esse sono anche davanti a noi come mete da realizzare. Mi parrebbe, relegandole nel preambolo, di averle come fissate in quel punto, di averle esaurite nel passato, quasi non fossero questi i principî ai quali ispirarsi nella soluzione del nostro quotidiano problema, che non è finito, che non è risolto; esso si porrà sempre più vivo, ogni giorno, perché questa è la debolezza umana, questa è la complessità dei problemi sociali.

Abbiamo bisogno perciò di questo sicuro criterio di orientamento, per una lotta che non è finita adesso e che non può finire, lotta per la libertà e per la giustizia sociale. (*Vivi applausi*).

Aldo Moro | Intervento all'Assemblea Costituente, 13 marzo 1947

Parte comune, primo lettore

Presidente. È iscritto a parlare l'onorevole Moro. Ne ha facoltà.

Moro. Mentre mi accingo ad esaminare gli articoli 1, 6 e 7 (*) delle disposizioni generali del progetto costituzionale, mi torna in mente un'espressione adoperata dall'onorevole Togliatti durante una delle prime sedute della Commissione nella quale noi lavoravamo insieme, espressione richiamata nel corso della discussione generale dall'onorevole Lucifero.

Aveva detto l'onorevole Togliatti che bisognava che la nostra Costituzione fosse una Costituzione non ideologica, che in essa e per essa fosse possibile una libera azione non soltanto delle varie forze politiche, ma anche di tutti i movimenti ideologici che stanno nello sfondo delle forze politiche stesse.

Riguardata così questa espressione, non può non trovare il nostro consenso. Preoccupati, come siamo stati e come siamo, di realizzare attraverso la nuova Costituzione italiana uno strumento efficace di convivenza democratica, noi non abbiamo mai cercato e neppure adesso cerchiamo di dare alla Costituzione un carattere ideologico.

Però mi sembra necessario fare qualche precisazione su questo punto. Vi è una ideologia che può essere effettivamente qualificata di parte, ed è giusto che uno strumento di convivenza democratica quale è la nostra Costituzione, elimini un siffatto richiamo ideologico.

Ma vi è, da un altro punto di vista, una ideologia alla quale una Costituzione non può [non] fare richiamo; ideologia non soltanto non pericolosa, ma necessaria. E quando io avrò spiegato brevemente che cosa intendevo per ideologia in questo senso, non dubito che tanto l'onorevole Togliatti, quanto l'onorevole Lucifero vorranno concordare, come in effetti hanno in gran parte concordato nel corso delle nostre discussioni in sede di Sottocommissione, nel ritenere che un tale richiamo largamente morale ed umano, è necessario nella nostra Costituzione.

È necessario perché, elaborando il progetto di Costituzione e preparandoci a votarlo come adesso facciamo, noi attendiamo ad una grande opera: la costruzione di un nuovo Stato.

E costruire un nuovo Stato, se lo Stato è - com'è certamente - una forma essenziale, fondamentale di solidarietà umana, costruire un nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell'uomo e del mondo. Non dico che ci si debba dividere su questo punto, partendo ciascuno da una propria visione ristretta e particolare; ma dico che se nell'atto di costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme, non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita. Divisi — come siamo — da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri.

Non dico che ci si debba dividere su questo punto, partendo ciascuno da una propria visione ristretta e particolare; ma dico che se nell'atto di

costruire una casa nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme, non troviamo un punto di contatto, un punto di confluenza, veramente la nostra opera può dirsi fallita. Divisi — come siamo — da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri.

Costruendo il nuovo Stato noi determiniamo una formula di convivenza, non facciamo soltanto dell'organizzazione dello Stato, non definiamo soltanto alcuni diritti che intendiamo sanzionare per la nostra sicurezza nell'avvenire; determiniamo appunto una formula di convivenza, la quale sia la premessa necessaria e sufficiente per la costruzione del nuovo Stato.

Quando io ripenso a quella che è stata la vigilia del 2 giugno, quando mi ritorna alla mente la mobilitazione spirituale che tutte quante le forze politiche hanno fatto nel nostro Paese — una mobilitazione la quale tendeva appunto a dare alcuni supremi orientamenti di vita umana e sociale — quando ripenso che questa mobilitazione era precisamente determinata dalla coscienza di questo grande atto che si stava per compiere, di questa grande e decisiva ricerca da fare, io dico che veramente di questa fondamentale ideologia che ci accomuna noi non possiamo fare a meno, se non vogliamo fare della nostra Costituzione uno strumento antistorico ed inefficiente.

Diceva l'onorevole Lucifero, nel corso del suo interessante intervento in sede di discussione generale, riprendendo un'idea lungamente espressa nella nostra cordiale discussione in sede di Sottocommissione, che era suo desiderio che la nuova Costituzione italiana fosse una Costituzione non antifascista, bensì afascista.

Io, come già ho espresso in sede di Commissione all'amico Lucifero qualche riserva su questo punto, torno ad esprimerla, perché mi sembra che questo elementare substrato ideologico nel quale tutti quanti noi uomini della democrazia possiamo convenire, si ricolleggi appunto alla nostra comune opposizione di fronte a quella che fu la lunga oppressione fascista dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale. Non possiamo in questo senso fare una Costituzione afascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza grandissima, il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. (*Applausi*).

Guai a noi, se per una malintesa preoccupazione di serbare appunto pura la nostra Costituzione da una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione italiana si pone. La Costituzione nasce in un momento di agitazioni e di emozione. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e tragici, nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico. Non possiamo, ripeto, se non vogliamo fare della Costituzione uno strumento inefficiente, prescindere da questa comune, costante rivendicazione di libertà e di giustizia. Sono queste le cose che devono essere a base della nostra Costituzione e che io trovo in qualche modo espresse negli articoli che sto per esaminare.

Questa, ripeto, non è ideologia di parte, è una felice convergenza di posizioni. Io posso dare atto, come membro della prima Sottocommissione, che su questi punti non vi è stato mai fra noi e l'onorevole Lucifero e l'onorevole Togliatti alcun patteggiamento, perché effettivamente da ogni parte si è andato, sia pure attraverso la fatica di alcune iniziali incomprensioni, verso questo punto comune nel quale veramente ci sentivamo uniti.

Abbiamo soltanto trovato, pur in questa sostanza, in questa base comune, qualche difficoltà di comprensione. Talvolta i termini da noi usati sembrava che nascondessero qualche interesse di parte, ma poi, quando amichevolmente, cordialmente si conversava, si capiva che la sostanza era

eguale e che si poteva passare al di là delle parole per cogliere il fondo comune. In realtà questa ideologia, questa sana accettabile ideologia che io ho racchiuso nelle due espressioni - libertà e giustizia sociale - si ritrova in questi tre articoli della Costituzione che noi esaminiamo e viene espressa come una indicazione dei fini del nostro Stato, del volto storico che assume la Repubblica italiana. Indubbiamente una indicazione di questo genere è indispensabile. Non avremmo ancora detto nulla, se ci limitassimo ad affermare che l'Italia è una Repubblica, o una Repubblica democratica.

Occorre che ci sia una precisazione intorno ad alcuni orientamenti fondamentali che storicamente caratterizzano la Repubblica italiana. Io, per questo, avevo proposto al nostro amabile Presidente della Commissione, onorevole Ruini, che i tre articoli, il primo, il sesto ed il settimo, fossero congiunti insieme, in quanto mi pareva che essi concorressero, da punti di vista diversi, a caratterizzare il volto storico dello Stato italiano. Sono prevalse altre ragioni, che sono ottime e dinanzi alle quali mi inchino, ma non volevo dimenticare questa mia modestissima proposta, la quale riconferma la mia vecchia idea che si tratti di articoli unitariamente confluenti per definire il carattere storico della Repubblica italiana.

Questi tre pilastri, sui quali mi pare che posi il nuovo Stato italiano sono: la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano.

Secondo lettore

Io richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul secondo comma dell'articolo 1, «La sovranità emana dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi».

Io non vorrei ora entrare nella disputa sottile che già è affiorata in seno alla prima Sottocommissione ed alla Commissione dei 75, la disputa circa l'appartenenza della sovranità, se sia più corretto dire che la sovranità emana dal popolo, o come ha accennato anche l'onorevole De Vita che la sovranità risiede nel popolo, o, come è stato detto da qualche altra parte, che la sovranità spetta allo Stato anche se emana dal

popolo. Io vorrei precisare che non entro, per ragioni di tempo, in questa disputa sottile e degna degli altri oratori assai competenti che siedono in quest'Aula.

A me pare, però, che la formula, sia pure indicata in questo modo — e le formule sappiamo che possono cambiare — anche così contrassegnata, serve bene a individuare l'appartenenza della sovranità in senso lato, cioè l'esercizio dei poteri politici, dei poteri di direzione della cosa pubblica in un regime democratico a tutti i cittadini, che sono, in quanto popolo, in condizioni fondamentali di eguaglianza nell'esercizio di questi poteri ed hanno la possibilità di determinare, mediante il loro intervento, la gestione della cosa pubblica nel senso più conforme all'interesse collettivo.

È un punto, quindi, che mi pare sia al suo posto, in quanto richiama questo primo aspetto della democrazia italiana, la quale realizza, io credo - malgrado i dubbi che sono stati espressi qualche tempo fa dall'onorevole Crispo - realizza, attraverso la forma parlamentare, il suo carattere di democrazia.

Ed è importante anche l'aggiunta, per la quale si dice che questa sovranità «è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi». Fummo noi, io ed alcuni colleghi, nell'ambito della prima Sottocommissione, che chiedemmo che vi fosse una indicazione di questo genere, la quale servisse a precisare in modo inequivocabile, dopo la dura esperienza fascista, che la sovranità dello Stato è la sovranità dell'ordinamento giuridico, cioè la sovranità della legge.

Non è il potere dello Stato un potere o un prepotere di fatto, è un potere che trova il suo fondamento e il suo limite nell'ambito dell'ordinamento giuridico formato appunto della Costituzione e delle leggi. E anche questa mi sembra relevantissima affermazione e dal punto di vista politico e anche da quello pedagogico, direi, che non dovrebbe essere estraneo alle intenzioni di coloro che compilano una Costituzione per un popolo che per 20 anni è stato diseducato e ha bisogno di essere richiamato e riabituato a queste idee fondamentali attraverso le quali soltanto si garantisce la dignità e la libertà degli uomini.

Terzo lettore

Vengo ora all'altra parte dell'articolo 1: «La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Permettetemi su questo punto di ricordare, in quanto membro della Commissione, la storia di questo articolo, anche per contribuire a chiarirne il senso e a dissipare alcuni dubbi che già sono affiorati, in seno soprattutto alla Commissione dei 75.

Ricordo che questo articolo in sostanza fu proposto dal nostro amico La Pira il quale, nel suo slancio generoso, nel suo desiderio di contribuire in ogni modo all'affermazione più piena della dignità umana, vagheggiava di inserire nella Costituzione un articolo nel quale fosse consacrato quello che egli chiamava lo *status* del lavoratore, cioè una condizione giuridica particolare dell'uomo che lavora e che doveva essere considerata fondamento di diritti.

Furono fatte a questa proposta dell'amico La Pira alcune obiezioni, che in realtà non erano

fondate, e, nella dinamica dei lavori per la Costituzione, questa proposta, che pure aveva trovato una prima articolazione, fu fatta cadere.

Restò, di quella formulazione primitiva, questa idea che evidentemente è un'idea cristiana, un'idea democratica, che cioè bisogna dare al lavoro una particolarissima considerazione, che bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo di elevazione dei lavoratori e di partecipazione la più piena dei lavoratori stessi all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese. Questo il senso della disposizione: un impegno cioè del nuovo Stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo migliore possibile questo grande problema, di immettere sempre più pienamente nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle classi lavoratrici, le quali, per un complesso di ragioni, furono più a lungo estromesse dalla vita dello Stato e dall'organizzazione economica e sociale.

Nessun intento di esclusione pertanto. Non si voleva, da parte

dei proponenti dichiarare che questa qualifica, intesa in senso stretto, come è indicato nell'articolo, fosse la condizione indispensabile per essere considerati cittadini e trattati come tali.

Il problema della cittadinanza, cioè della pienezza dei diritti civili e politici, è risolta dalla prima parte dell'articolo 1, in quanto dichiara: l'Italia è Repubblica democratica, cioè stato di tutti i cittadini e risolta dagli altri due o tre titoli della prima parte di questa Costituzione, nei quali si tratta dei cittadini nel senso più largo dell'espressione.

Si poneva semplicemente un problema di carattere strettamente politico, indicando come una meta di notevole importanza nella costruzione del nuovo Stato, questa, cioè, di dare accesso in modo reale, pieno e costruttivo, alle forze lavoratrici nella vita del nostro Paese.

Ed io ricordo di più che questa proposta La Pira - chiamiamola così - venne presentata in contrapposto amichevole ad altra proposta dell'onorevole Togliatti, quella alla quale egli si riferiva ancora qualche giorno fa nel suo

notevole intervento, in sede di discussione generale, quando domandava ancora che la Repubblica democratica italiana fosse qualificata come Repubblica di lavoratori. Ed assicurava, colla consueta amabilità, l'onorevole Togliatti che tale espressione non doveva essere intesa in nessun modo in senso classista, ma voleva indicare soltanto la convergenza di tutte le forze produttive verso questo punto di incontro, il lavoro, che permette alla Repubblica italiana di essere qualificata, senza esclusioni, come Repubblica di lavoratori.

Ed indubbiamente la suggestione che una simile espressione può avere per un cristiano, in quanto eccita la sua sensibilità tradizionale per la sorte della dignità umana e per la sorte delle classi meno abbienti e più sfortunate, può essere grande. Ma vi era da parte nostra, in sede politica, una considerazione da fare: che quella espressione, sia pure chiarita così nettamente dall'onorevole Togliatti, avrebbe assunto fatalmente un significato classista.

Ed ecco la nostra controproposta, che salva di quella

	<p>dell'onorevole Togliatti la sostanza, assegnando allo Stato italiano questa meta altissima di dare pienezza di vita sociale, politica ed economica alle classi lavoratrici.</p> <p>Quindi, nessun significato di esclusione; soltanto un impegno della nuova democrazia italiana in questa strada di elevazione morale e sociale. E io credo che nessun uomo onesto, che segga in questa Assemblea - e, quindi, penso, nessuno tra noi - potrà respingere il significato di questa affermazione. Si potrà chiarire la sua portata, si potranno fare delle aggiunte, allo scopo di rendere indubbio che la cittadinanza democratica è cosa indipendente dalla qualifica di lavoro; ma non si potrà negare che il compito storico che sta dinanzi alla democrazia italiana, in quanto essa persegue il potenziamento della dignità umana, sia di immettere nella pienezza della vita del Paese le classi lavoratrici.</p>		
		<p><i>Quarto lettore</i></p> <p>A questo punto io credo si debba ricollegare l'altro che costituisce l'ultima parte dell'articolo 7: «È compito della Repubblica</p>	

rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l'eguaglianza degli individui ed impediscono il completo sviluppo della persona umana».

Evidentemente siamo, in questa applicazione del principio dell'eguaglianza, nello stesso ordine di considerazione cui adesso facevo cenno.

Si tratta di realizzare in fatto, il più possibile, l'eguale dignità di tutti gli uomini.

Il senso di questo articolo è precisamente questo. Non accontentiamoci di parole, di dichiarazioni astratte, facciamo in modo, attraverso la nostra legislazione sociale, che, il più possibile, siano in fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i cittadini.

Quindi anche questa parte dell'articolo 7 ha un significato evidente, discreto, accettabile e non credo che possa dare, così inteso e così inquadrato, alcuna preoccupazione. Comunque, anche qui le possibilità di modificazioni, di chiarimenti formali sono sempre aperte.

E ora permettetemi che io dica qualche cosa sull'articolo 6.

L'articolo 6 era inizialmente l'articolo 1° del progetto della prima Sottocommissione. Vi abbiamo lavorato per molti giorni. Ripeto, non abbiamo incontrato difficoltà di sostanza, abbiamo incontrato delle difficoltà di forma, di comprensione del nostro punto di vista. In fondo in questa rivendicazione della dignità, della libertà dell'uomo, dell'autonomia della persona umana non vi poteva non essere concordanza. L'onorevole Basso che lavorava con noi, dopo qualche esitazione di carattere formale, ha finito per convenire circa l'opportunità di formulare in un articolo i principî inviolabili e sacri di autonomia e di dignità della persona.

È un articolo che ha un duplice riferimento.

A prescindere dall'ultima parte nella quale si parla dei doveri di solidarietà economica, politica e sociale, doveri che sono strettamente connessi con i punti ai quali ora ho accennato, l'articolo 6 ha due riferimenti: alla dignità, autonomia e libertà della persona umana, e ai diritti delle formazioni sociali ove si svolge la personalità umana.

			<p>L'opportunità, la necessità di questi riferimenti mi pare scaturiscano da queste considerazioni fondamentali.</p> <p>Abbiamo detto che occorre definire il volto del nuovo Stato in senso politico, in senso sociale, in senso largamente umano. L'articolo 6 riguarda quest'ultimo punto. Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità.</p> <p>Qui non è un problema teoretico che noi solleviamo. Io potrei richiamarmi — non lo faccio perché non credo sia il caso di perder tempo — potrei richiamarmi senz'altro a tutto quello che ha detto qualche giorno fa l'onorevole La Pira nel suo elevatissimo discorso, nel quale ha svolto la concezione del pluralismo sociale e giuridico.</p> <p>Egli ha chiarito questa caratteristica considerazione della società, la quale non è unica, non è monopolizzata nello Stato, ma si svolge liberamente e variamente nelle forme più imprevedute, soprattutto in quelle fondamentali,</p>
--	--	--	--

che corrispondono più pienamente alle esigenze immancabili della personalità umana.

Vorrei proporre qui non il problema scientifico del pluralismo giuridico, ma il problema del pluralismo pratico e politico, ricordando ancora una volta, perché siamo ancora sotto l'azione degli insegnamenti che ci vengono dalla tirannide donde siamo usciti, ricordando ancora le lunghe, dure compressioni non soltanto della dignità della persona direttamente considerata, ma della dignità della persona considerata nelle formazioni sociali nelle quali essa si esprime e si compie. Io credo che sia più duramente offensiva una menomazione di libertà umana, fatta attraverso i vincoli sociali che sono particolarmente cari, quella che investe un campo più vasto e impegnativo, nel quale si moltiplicano gli interessi e le possibilità individuali.

Quando discutevamo di questa materia con l'amico onorevole Basso, qualche volta, da parte sua e da parte dell'amico onorevole Marchesi, ci è venuta questa obiezione: voi parlate di comunità naturale; ma non vi è nulla di naturale in questo senso. Si tratta sempre di formazioni

			<p>storiche, si tratta sempre di formazioni sociali. Si diceva: la personalità umana come potete concepirla fuori della società che la determina, fuori della società che contribuisce alla sua configurazione? La stessa famiglia è un prodotto storico ed essa ha una funzione sociale nel senso più largo.</p> <p>Ma, alla fine, noi siamo riusciti a farci capire. Si parli pure di storicità, in questo senso, come noi parliamo dal nostro punto di vista di naturalità. Non poniamo una cosa contro l'altra, ché non si tratta di cose diverse.</p> <p>Sta di fatto che la persona umana, la famiglia, le altre libere formazioni sociali, quando si siano svolte sia pure con il concorso della società, hanno una loro consistenza e non c'è politica di Stato veramente libero e democratico che possa prescindere da questo problema fondamentale e delicatissimo di stabilire, fra le personalità e le formazioni sociali, da un lato, lo Stato dall'altro dei confini, delle zone di rispetto, dei raccordi.</p> <p>Ed io insisto, onorevoli colleghi, su questo punto: quello dei raccordi da stabilire, perché, quando noi parliamo di autonomia della persona umana, evidentemente non</p>
--	--	--	--

			<p>pensiamo alla persona isolata nel suo egoismo e chiusa nel suo mondo. Non intendiamo — ritorneremo su questo fra qualche giorno, studiando gli argomenti della famiglia e della scuola — non intendiamo di attribuire ad esse un'autonomia che rappresenti uno splendido isolamento. Vogliamo dei collegamenti, vogliamo che queste realtà convergano, pur nel reciproco rispetto, nella necessaria solidarietà sociale. (<i>Applausi al centro</i>).</p>
--	--	--	--

Parte comune, ritorna primo lettore

Abbiamo con queste norme, con gli articoli uno, sei e sette, garantito, se noi sapremo essere fedeli a questi principî nel corso della futura attività legislativa e politica, l'effettiva democraticità dello Stato italiano.

Questi principî costituiscono, io credo, la chiave di volta della nostra Costituzione, il criterio fondamentale di interpretazione di essa. Come potremo intendere il valore delle norme relative ai diritti civili, ai diritti politici, ai diritti economici, ai diritti etico-sociali, se non avremo chiaramente posto questi principî fondamentali, di cui tutti gli altri non sono che un'applicazione?

Si potrà dire: ma, in fondo, noi potremo desumerli questi principî di qua e di là. Prima dalla stampa e poi in questa autorevole sede, è andata serpeggiando la critica che tali cose non fossero da inserire nella nostra Costituzione. Si dice, infatti; che sono cose che, al più fanno parte di un preambolo della Costituzione, ma non sono norme di legge, perché non creano diritti azionabili, non conferiscono possibilità immediate, pretese nei confronti dello Stato. Si dice che la Costituzione regola l'organizzazione dello Stato, ovvero disciplina i diritti concreti, cioè conferisce delle pretese nei confronti dello Stato, in relazione ai limiti posti allo Stato.

Io penso che vi sia nella Costituzione qualche cosa di più; e mi confermo in questa tesi, se penso a quella che è stata ed è la nostra passione, non dico di noi come Assemblea, ma dico di noi come popolo italiano nelle sue più nobili espressioni. Abbiamo sentito nell'atto in cui quest'Assemblea si eleggeva, e di momento in momento, quando essa veniva funzionando, abbiamo sentito che non era in giuoco una piccola cosa, una piccola vicenda accessoria; ma era veramente in giuoco tutta la civiltà del nostro Paese. Io non mi sentirei — dico, ho una certa ripugnanza — a porre un problema tecnico in questa sede, per quanto riguarda queste norme, una pregiudiziale tecnica, quando siamo di fronte ad un documento di importanza storica, qual è questa Costituzione.

Veramente fare una Costituzione significa cristallizzare le idee dominanti di una civiltà, significa esprimere una formula di convivenza, significa

fissare i principî orientatori di tutta la futura attività dello Stato. Parlare di preambolo sotto questo profilo, mi sembra veramente ancora molto poco. Quando l'onorevole Calamandrei diceva che vi sono dei diritti nella Costituzione, dei quali si deve dichiarare la immutabilità, la superiorità su ogni legislazione positiva, io mi domandavo: «Ma quale diritto più di questo della dichiarazione della dignità umana, della solidarietà sociale, dell'autonomia delle associazioni umane; quali principî più stabili e più immutabili di questi?». E mi pare, vedete, che si possa dare un'espressione tangibile a questa immutabilità, la quale è stata affermata così autorevolmente da un maestro quale l'onorevole Calamandrei, proprio ponendo nella Costituzione questi principî, ponendoli nella Costituzione come norme di legge e facendoli superiori alla legge ordinaria e inattuabili da essa.

Si dice: «Ma qual è l'effetto giuridico che producono queste norme»? L'effetto giuridico è quello di vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore di attenersi a questi criteri supremi che sono permanentemente validi. Ciò significa stabilire la superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle effimere maggioranze parlamentari. Quando si parla di tante norme che andiamo discutendo e ci si scandalizza che siano norme costituzionali, bisognerebbe dire: ma in fondo questo non significa altro che sottrarle all'effimero giuoco di alcune semplici maggioranze parlamentari. Quindi, lasciamo che queste norme, che rappresentano i principî dominanti della nostra civiltà e gli indirizzi supremi della nostra futura legislazione, restino in sede giuridica, come formulazione di leggi. Io non vedrei contro questo altro che motivi di opportunità. Li potrei capire cioè, ma non li vedo. Io penso che un preambolo si possa fare. Un preambolo io lo intendo come una motivazione storico-politica, una individuazione del momento storico nel quale nasce la Costituzione. Io penso che si possa dire — che sia opportuno dire — qualche cosa su questo punto, se così sembrerà attraverso l'esame che faremo del progetto. Certamente la rivendicazione della libertà della persona, dell'autonomia delle formazioni sociali, della democraticità e socialità dello Stato, sono rivendicazioni che noi facciamo di fronte al fascismo e contro il fascismo; sono quelle da cui emergiamo per creare un avvenire più degno. Ma non sono soltanto una motivazione, onorevoli colleghi: esse sono anche davanti a noi come mete da realizzare. Mi parrebbe, relegandole nel preambolo, di averle come fissate in quel punto, di averle esaurite nel passato, quasi non fossero questi i principî ai quali ispirarsi nella soluzione del nostro quotidiano problema, che non è finito, che non è risolto; esso si porrà sempre più vivo, ogni giorno, perché questa è la debolezza umana, questa è la complessità dei problemi sociali.

Abbiamo bisogno perciò di questo sicuro criterio di orientamento, per una lotta che non è finita adesso e che non può finire, lotta per la libertà e per la giustizia sociale. (*Vivi applausi*).